



Ing. Carlo Peruzzi

***“Il ruolo degli Organismi Notificati
nell’ambito del Decreto Ministeriale 329”.***

Sala Convegni Interporto di Rovigo
Venerdì 15 ottobre 2010

in collaborazione con:



OBIETTIVI DELL' INTERVENTO



Italia

Questa presentazione ha come scopo quello di evidenziare gli aspetti più significativi contenuti nel testo del D.M. 329/04 (norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi). Fornire quindi un valido supporto per quanto riguarda gli elementi tecnici e i riferimenti normativi che permettano la gestione delle responsabilità in tema di verifiche e collaudi di attrezzature a pressione, con il supporto tecnico di un Organismo Notificato.



- **D.M. 329 del 01/12/2004 (G.U. n.22 del 28/01/2005)**
Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi

- **Dlgs 9 Aprile 2008 n° 81 integrato dal Dlgs 3 Agosto 2009 n° 106** Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro

D.M. 329/04: CAMPO DI APPLICAZIONE

(D.M. 329/04, art. 1)



Italia

- Attrezzatura a pressione ed insiemi come definiti nell' Art. 3 comma 1 della PED e in particolare:
 - - I recipienti per gas e liquidi;
 - - Attrezzature a focolare (es: Generatori di vapore e di acqua surriscaldata);
 - - Le tubazioni per gas e liquidi;
- Le attrezzature e gli impianti esistenti prima del 29 maggio 2002 ed omologati dall'ISPESL secondo le norme pre-PED:
 - - Generatori di vapore o acqua surriscaldata
 - - Recipienti in pressione di:
 - - Vapore d'acqua
 - - Gas compressi, liquefatti o disciolti
 - - Vapori diversi dal vapor d'acqua
 - - Impianti funzionanti con liquidi caldi (surriscaldati)
- Gli apparecchi semplici a pressione di cui alla direttiva (SPV) 87/404/CE e disciplinati dal D.Lgs. 27/09/1991 n°311.
- I recipienti e le tubazioni per liquidi vapori e gas già in servizio prima del 29 maggio 2002 e mai sottoposti ad omologazione (e non esclusi dal D.M. 329/04)

ATTREZZATURE ESCLUSE

(D.M. 329/04, art. 2)



Italia

TIPOLOGIA ATTREZZATURA	CONDIZIONI NECESSARIE	
	FINO AL 12/02/2005	DOPO IL 12/02/2005
GENERATORI DI VAPORE O ACQUA SURRISCALDATA	<ul style="list-style-type: none">■ $V \leq 5L$■ $PS \leq 0,49 \text{ bar e}$■ $PRODUCIBILITA' \leq 50 \text{ Kg/h}$	<ul style="list-style-type: none">■ $V \leq 25 \text{ L e } PS \leq 32 \text{ bar}$■ $PS \times V \leq 300 \text{ e } PS \leq 10 \text{ bar}$
RECIPIENTI E SPV	<ul style="list-style-type: none">■ $V \leq 25 \text{ L}$	<ul style="list-style-type: none">■ $V \leq 25 \text{ L in generale}$■ $V \leq 50 \text{ L se } PS \leq 12 \text{ bar}$
TUBAZIONI	NESSUNA CONDIZIONE	<ul style="list-style-type: none">■ $DN \leq 80 \text{ mm}$■ Di collegamento tra le apparecchiature a pressione se ricadono singolarmente nelle casistiche dell'art. 2.

NB: In linea di principio il D.M. 329 non si applica ai prodotti a cui non si applica la PED, salvo eccezioni.

D.M. 329/04: VERIFICHE PREVISTE

(D.M. 329/04, art.1, comma 2)



Italia

Il decreto prevede le seguenti verifiche:

- Verifiche di “**primo impianto**” ovvero di “**messa in servizio**” riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati dall’utente.
- Verifiche di **riqualificazione periodica**, da effettuare dopo la messa in servizio ad intervalli regolari.
- Verifiche di **riparazione o modifica**.

VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

(D.M. n°329/04, art.4)



Italia

Tale verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda **l'accertamento della corretta installazione** delle attrezzature o insiemi a pressione sull'impianto. La verifica di messa in servizio consiste in un accertamento documentale e di corretta installazione sul campo, e in una prova di funzionamento (o "esercizio"). In particolare è necessario:

- Controllare che esista una relazione tecnica con schema dell'impianto (P&I) redatta da persona responsabile, incaricata dall'assemblatore dell'insieme a pressione.
- Controllare l'esistenza dei libretti matricolari/certificati di conformità delle singole attrezzature.
- Verificare i calcoli di dimensionamento dei dispositivi di sicurezza
- Effettuare la verifica di "esercizio", provare l'efficienza/taratura dei dispositivi di sicurezza, regolazione, protezione, osservazione, alimentazione).

VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

(D.M. 329/04, art.6, comma 1)



Italia

Una volta eseguita la verifica di messa in servizio l'utilizzatore deve inviare all'ISPEL e all'ASL territorialmente competente una dichiarazione di messa in servizio contenente:

- Elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio
- Una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate
- Un'espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n°403 del 20 ottobre 1998 accertante che l'installazione è stata eseguita secondo quanto indicato nel manuale d'uso
- Il verbale che il soggetto verificatore consegna all'azienda al termine della verifica
- Un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica

VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO

(D.M. 329/04, art.6)



Italia

NOTE:

Apparecchi ed insiemi installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto sono soggetti alla verifica per la messa in servizio.

Gli accessori di sicurezza e le valvole di intercettazione non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio ma seguono le procedure delle attrezzature che sono destinate a proteggere e su cui sono montate.

Esiste ancora un parco apparecchi omologati in costruzione dall'ISPESL prima del 29/05/2002 per i quali non è ancora stata fatta la verifica di messa in servizio. In questo caso le specifiche tecniche da applicare sono quelle previste dalla normativa previgente (rif. DPR 359/99), non essendo stati assoggettati questi apparecchi alla DIR. PED o DIR. SPV

MESSA IN SERVIZIO: ATTREZZ.ESCLUSE

(D.M. 329/04, art.5)



Italia

È escluso dal controllo di messa in servizio quanto segue:

- Tutto ciò che è escluso dal campo di applicazione del decreto
- Gli estintori portatili e bombole per autorespiratori
- I recipienti semplici (SPV) con $PS \leq 12$ bar e $PS \times V < 8000$ (bar X l)
- Gli insiemi marcati CE ove da parte di un ON o IU per quanto di propria competenza risultano effettuate le verifiche di accessori di sicurezza e dispositivi di controllo. L'efficienza deve essere documentata nella
- dichiarazione di messa in servizio da parte dell'utilizzatore

VERIFICHE DI RIQUALIF. PERIODICHE

(D.M. 329/04, art. 7-8-9-10)



Italia

- Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di ***riqualificazione periodica***
- La periodicità delle verifiche è stabilita in funzione di alcuni parametri tecnici – costruttivi. Gli allegati A e B del decreto forniscono queste periodicità a seconda della classificazione dell'apparecchiatura o insieme installati.
- In occasione delle verifiche periodiche deve essere verificata l'effettiva installazione e funzionalità degli accessori di sicurezza e controllo dichiarati nella messa in servizio.
- Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono le stesse periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati

NB:Le verifiche periodiche sono obbligatorie per gli utilizzatori (art. 8, comma 1)

La mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendenti dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature a pressione coinvolte (art. 7, comma 1)

RIQUALIF. PERIODICHE: PERIODICITA'

(D.M. 329/04, art. 10, comma 3 e 5 – Dlgs 106/09 All. VII)



Italia

La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle degli allegati A e B del D.M. 329/04 e dall'allegato VII del Dlgs 81/08 in base ai seguenti criteri:

- tipologia dell'attrezzatura
- categoria di rischio dell'attrezzatura
- gruppo di fluido

Può accadere che le verifiche vengano eseguite con periodicità diversa in base a:

- eventuali indicazioni specifiche del fabbricante
- esito delle verifiche precedenti
- eventuali deroghe concesse dal MAP su istanza motivata

RIQUALIF. PERIODICHE: PERIODICITA'

(D.M. 329/04, art. 10, comma 3 e 5 – Dlgs 106/09 All. VII)



Italia

Attrezzature/insiemi a pressione, già in verifica periodica, contenenti liquidi e gas compressi liquefatti disciolti		Frequenza ispezioni riqualificazione periodica espressa in anni	
		Funzionamento	Integrità
Fluidi del gruppo 1	(Pericolosi)		
	- Esplosivi – Estremamente infiammabili - Facilmente infiammabili - Infiammabili - Altamente tossici - Tossici - Comburenti		
Rec/Insiemi per gas I e II categoria		4	10
Rec/Insiemi per gas III e IV categoria		2	10
Rec/Insiemi per liquidi I II e III categoria		5	10
Tubazioni per gas e liquidi surrisc. e non surrisc. di I II e III categoria aventi $D_n > 80$		5	10
Note. Per i recipienti contenenti gas instabili (fluidi del gruppo 1) l'intervallo della verifica di funzionamento è di due anni indipendentemente dalla categoria di appartenenza.			

RIQUALIF. PERIODICHE: PERIODICITA'

(D.M. 329/04, art. 10, comma 3 e 5 – Dlgs 106/09 All. VII)



Italia

Attrezzature/insiemi a pressione, già in verifica periodica, contenenti gas compressi liquefatti disciolti		Frequenza ispezioni riquilificazione periodica espressa in anni	
Fluidi del gruppo 2	(Non pericolosi)	Funzionamento	Integrità
	-Tutti quelli che non rientrano nel gruppo 1		
Rec./Insiemi per gas I e II categoria		4	10
Rec./Insiemi per gas III e IV categoria		3	10
Generatori di vapore d'acqua e acqua surriscald.		2 funz - 2 int	10
Tubaz. per gas, vap. e liq. surrisc III cat <350°C		//	10
Tubaz. per gas, vap. e liq. surrisc III cat >350°C		5	10
Generatori di calore di imp. risc con pot>116 kW		5	//
<p>Note. Per i recipienti contenenti vapore d'acqua (fluido del gruppo 2), l'intervallo della verifica di funzionamento è di tre anni indipendentemente dalla categoria di appartenenza.</p>			

VERIFICA DI RIQUALIF. PERIODICHE

(D.M. 329/04, art. 10, comma 2)



Italia

PER VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICHE S' INTENDONO

- A) Verifiche di integrità (art. 12)
- B) Verifiche di funzionamento (art. 13)

In generale un'attrezzatura o un insieme a pressione prevede una sola prova di funzionamento e una sola prova di integrità scadenzate secondo le tabelle degli allegati A e B del decreto 329 e All. VII Dlgs 106/09

In particolare un **generatore di vapore o di acqua surriscaldata** prevede due diverse prove di integrità (visita interna e decennale completa) e una di funzionamento (funzionamento accessori)

VERIFICA DI INTEGRITA'

(D.M. 329/04, art. 12)



Italia

La **verifica di integrità** consiste:

- Nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo interno ed esterno
- In controlli non distruttivi (es: verifica spessori e difetti nelle saldature con ultrasuoni a sonde dritte e inclinate). (Controlli eseguiti da personale abilitato)
- In eventuali controlli resisi necessari a fronte di particolari situazioni di deterioramento. (liquidi penetranti, magnetoscopia, raggi X, durezza, resilienza...)
- Nel caso in cui vi siano membrature non ispezionabili, è inoltre prevista una **prova idraulica** alla pressione di 1.125 volte la pressione di progetto (press. di bollo) oppure una prova pneumatica a 1.1 volte PS.
- Redigere il verbale o rapporto di verifica

LA VISITA INTERNA IN PRATICA

verifica di integrità (D.M. 329/04, art. 12)



Italia

1. Controllare la documentazione (libretto matricolare, certificato di conformità)
2. Controllare tutti i verbali precedenti e se vi esistono prescrizioni passate. In caso affermativo verificare la loro l'ottemperanza o meno
3. Verificare che i dati sul libretto matricolare coincidano con quelli sulle targhette degli apparecchi. Annotare tutti i dati di targa e tecnici per la stesura della relazione finale
4. Verificare la tipologia dell'apparecchio quindi la categoria , il gruppo del fluido e stabilirne la periodicità
5. Verificare lo stato generale di conservazione e stabilità dell'apparecchio con l'ispezione di **tutte le parti visibili interne ed esterne** soggette a pressione e scambio termico (virole, fasciami, fondi, fasci tubieri, rinforzi, tubi, tiranti, aperture, bocchette) ed il loro stato di conservazione (corrosioni, deformazioni, erosioni, cricature, vaiolature, sfogliature, abrasioni, incrostazioni, etc..)
6. Redigere il verbale o rapporto di verifica

LA PROVA IDRAULICA IN PRATICA

verifica di integrità (D.M. 329/04, art. 12)



Italia

1. Cercare i tronchetti e i raccordi con gli accessori di sicurezza/protezione/regolazione
2. Pressare idraulicamente con acqua fredda l'attrezzatura a pressione a 1,125 volte la pressione di bollo (p.b.)
3. Mantenere in pressione l'attrezzatura per tutto il tempo necessario all'ispezione visiva delle membrature e saldature
4. Ispezionare con controllo visivo tutte le parti sottoposte a pressione
5. La verifica ha esito positivo se non vengono rilevate perdite di pressione, cricature, deformazioni
6. Redigere il verbale o rapporto di verifica

NB: la prova idraulica è obbligatoria quando le parti da ispezionare non sono completamente visibili

VERIFICA DI FUNZIONAMENTO

(D.M. 329/04, art. 13)



Italia

La **verifica di funzionamento** consiste:

- Nella constatazione della rispondenza: vengono esaminate le condizioni di effettivo utilizzo con riferimento a quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
- Nell'accertamento della funzionalità: vengono verificate l'efficienza e la funzionalità degli accessori di sicurezza (es: valvole di sicurezza) e dei dispositivi di controllo (strumenti indicatori, allarmi, segnalatori visivi e sonori)

Nota: La verifica di funzionalità degli accessori di sicurezza può essere effettuata determinandone l'intervento in opera, ovvero con simulazione attraverso prove al banco.

Per le valvole di sicurezza la verifica di funzionalità può essere sostituita dalla presa visione del documento di taratura purchè valido entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alla periodicità delle verifiche di riqualificazione

LA PROVA DI FUNZIONAMENTO IN PRATICA



Italia

1. Controllare la documentazione (libretto matricolare o del costruttore, certificati di conformità)
2. Controllare tutti i verbali precedenti e se vi esistono prescrizioni. In caso affermativo verificare la loro l'ottemperanza o meno
3. Verificare che i dati sul libretto matricolare coincidano con quelli sulle targhette degli apparecchi. Annotare tutti i dati di targa e tecnici per la stesura della relazione finale
4. Verificare la tipologia dell'apparecchio quindi la categoria , il gruppo del fluido e stabilire la periodicità di verifica
5. Verificare la presenza di dispositivi di osservazione/controllo (manometro, indicatori di livello, rubinetti,..) e dispositivi di sicurezza (valvole di sicurezza, dischi a frattura) dispositivi di protezione (pressostati, livellostati, fotocellule)
6. Provare tutti i dispositivi di sicurezza, regolazione, protezione, osservazione, alimentazione.
7. Redigere il verbale o rapporto

RIQUALIF. PERIOD.: CATEG. ESCLUSE

(D.M. 329/04, art.11)



Italia

TIPOLOGIA ATTREZZATURA	CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESCLUSIONE	
RECIPIENTI	<p>Quando il contenuto è gas (no vapore) vengono esclusi dalla verifica annuale se hanno:</p> <ul style="list-style-type: none">■ PS ≤ 11,76 bar + PS X V ≤ 7940 + fluido non corrosivo + non collegati a recipienti di caratteristiche superiori■ Recipienti impiegati in impianti frigoriferi con V ≤ 1000 l e PS ≤ 24,5 bar + non collegati a recipienti di caratteristiche superiori	<ul style="list-style-type: none">■ Fluido del gruppo II (escluso vapore) + assenza di fenomeni corrosivi interni ed esterni + PS ≤ 12 bar + PS X V ≤ 12000■ Recipienti impiegati in impianti frigoriferi con V ≤ 1000l e PS ≤ 30 bar■ Recipienti di vapore autoproduttori con PS ≤ 10 bar e PS X V ≤ 300■ Recipienti di vapore non autoproduttori con PS ≤ 10 bar e PS X V ≤ 400■ Barilotti, disoliatori, separatori condensa. etc.. appartenenti alle categorie I e II■ Recipienti per liquidi del gruppo II

VERIFICA DI RIPARAZIONE O MODIFICA

(D.M. 329/04, art.14)



Italia

- **Riparazione:** sostituzione o riparazione di parte dell'attrezzatura, con o senza saldatura, senza modifica del progetto originario
- **Modifica:** intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo, o solamente il tipo di un'attrezzatura già commercializzata

VERIFICA DI RIPARAZIONE

(D.M. 329/04, art.14)



Italia

La riparazione è un evento successivo alla prima immissione sul mercato dell'attrezzatura

- Non è un'attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE
- Ricade nella regolamentazione nazionale

VERIFICA DI MODIFICA

(D.M. 329/04, art.14)



Italia

Una modifica che determini una variazione nello scopo o nei limiti operativi dell'attrezzatura equivale all'immissione sul mercato di un'attrezzatura nuova

- È un'attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE
- E' richiesta marcatura di prodotto dell'attrezzatura a cura del soggetto che presiede alla modifica

VERIFICA DI RIPARAZIONE

(D.M. 329/04, art.14)



Italia

Procedure operative da adottare in caso di riparazione:

Riparazione di attrezzature certificate dal D.Lgs. 93/2000 ovvero collaudate secondo la normativa previgente	<ul style="list-style-type: none">■ Il riparatore comunica le procedure di collaudo che metterà in atto (in accordo alla normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato) al soggetto verificatore■ Il soggetto verificatore esegue le verifiche di collaudo
Riparazione di tubazioni e recipienti di cat.II e III per liquidi del gruppo I	<ul style="list-style-type: none">■ L'utilizzatore comunica le operazioni al soggetto verificatore■ Il soggetto verificatore esegue il collaudo■ La riparazione effettuata è da certificare con i necessari controlli e da registrare sulla documentazione di impianto
Riparazione di tubazioni e recipienti per liquidi del gruppo II o di attrezzature di cat. I	<p>La riparazione effettuata è da certificare con i necessari controlli e da registrare sulla documentazione di impianto. Non è prevista la comunicazione al soggetto verificatore</p>

LA VERIFICA DI RIPARAZIONE, SENZA MODIFICA, IN PRATICA



Italia

1. Progetto di riparazione firmato da un professionista e presentato dal riparatore all'ISPEL con chiara indicazione dei materiali, calcoli, elettrodi, procedimenti di saldatura, modalità di esecuzione della riparazione
2. L'ISPEL esamina il progetto e lo approva
3. La ditta riparatrice esegue il lavoro come da progetto approvato con controlli finali (non distruttivi)
4. L'ISPEL esegue le verifiche di collaudo (integrità) e redige il verbale

VERIFICA DI MODIFICA

(D.M. 329/04, art.14)



Italia

Procedura operativa da adottare in caso di modifica:

Nel caso l'attrezzatura modificata rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. 93/2000 ovvero del D.Lgs. 311/1991 occorre seguire tutte le procedure previste per la certificazione CE dell'attrezzatura

Ove previsto, l'attrezzatura va sottoposta alla verifica di messa in servizio

DENUNCIA RECIPIENTI PER LIQUIDI E TUBAZIONI ANTE PED (D.M. 329/04, art.16)



Italia

- Entro 4 anni dall'entrata in vigore del D.M. 329/04 gli utilizzatori devono denunciare all'ISPESL i recipienti per liquidi e le tubazioni, in esercizio prima dell'entrata in vigore della direttiva PED, che rientrano nell'obbligo della riqualificazione periodica (vedi diap. 12 e 13)
- La denuncia deve contenere:
 - Una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione nell'impianto di appartenenza, delle condizioni di esercizio, dei fluidi contenuti, delle dimensioni e degli accessori di sicurezza
 - La classificazione dell'attrezzatura
 - Una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza dell'attrezzatura

I SOGGETTI VERIFICATORI

(D.M. 329/04 Dlgs 106/09)



Italia

- Il D.M. 329/04 art. 6 fa obbligo di presentare all'ISPEL e ASL/ARPA la dichiarazione di Messa in servizio di un'attrezzatura/insieme a pressione
- IL D.M. 329/04 art. 7 parla di “soggetto incaricato per l'attività di verifica” ma non chiarisce chi sono tali soggetti e quali competenze devono avere
- Il Dlgs 106/09 art. 11 chiarisce che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifica periodica con frequenza indicata nello stesso allegato VII, con la prima verifica eseguita dall'ISPEL e le successive dalle ASL

I SOGGETTI VERIFICATORI

(D.M. 329/04 Dlgs 106/09)



Italia

- Il Dlgs 106/09 art 71 comma 12 prevede che l'ISPESL e le ASL, per l'effettuazione delle verifiche periodiche, possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati che assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio.
- Il Dlgs 106/09 art 71 comma 13 prevede l'approvazione di apposito Decreto Ministeriale (ad oggi non approvato) per l'individuazione delle modalità di esecuzione delle verifiche periodiche e per l'abilitazione di soggetti pubblici o privati

SOGGETTI COINVOLTI NELLE VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE



Italia

TIPO VERIFICA	SOGGETTO COMPETENTE D.M. 329/04	SOGGETTO COMPETENTE Dlgs 81/08	SOGGETTO COMPETENTE Dlgs 106/09	SOGGETTO FUTURO PREVISTO ART 71 C. 13
1° Impianto/ Controllo Messa Servizio	ISPESL	ISPESL	ISPESL	//
Prima periodica	ASL	ISPESL	ISPESL entro 60 gg	ASL o Sogg. pubbl/privati
Periodiche successive alla prima	ASL	ASL	ASL/ISPESL entro 30 gg	ASL/ISPESL o Sogg. pubbl/privati

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

nell'applicazione del D.M. 329/04



Italia

- Gli Organismi Notificati sono preposti allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione (quando richiesto: vedi Art. 10 e Allegato III Dir. Ped) e delle attività descritte per le Entità Terze Riconosciute al punto 3.1.2 di Allegato I Dir. Ped.
- Gli Organismi Notificati specificamente designati per l'approvazione europea di materiali (Art. 11 Ped) effettuano esami e prove per certificare la conformità dei tipi di materiale ai requisiti corrispondenti della direttiva.

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

nell'applicazione del D.M. 329/04



Italia

- Data l'attuale situazione e in attesa del Decreto previsto dall'art.71 comma 13 del Dlgs 106/09, data la competenza acquisita nella valutazione di conformità delle attrezzature a pressione in fase costruttiva, gli Organismi Notificati per la PED possono fornire alle aziende utilizzatrici di apparecchiature a pressione i seguenti servizi:

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

nell'applicazione del D.M. 329/04



Italia

- Consulenza tecnica per la preparazione delle pratiche di “Messa in Servizio” da presentare all’ISPESL (art. 6 D.M. 329/04)
- Consulenza tecnica per preparazione pratiche di denuncia all’ISPESL di tubazioni e recipienti per liquidi ante Ped (art. 16 D.M. 329/04)
- Consulenza tecnica per la preparazione delle pratiche di riparazione (senza modifiche) da presentare all’ISPESL di attrezzature certificate secondo PED.

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

nell'applicazione del D.M. 329/04



Italia

- Consulenza tecnica per effettuazione di verifiche tecniche come previste da art. 71 comma 8 lettera b) e c) del Dlgs 106/09, non sostitutive, delle verifiche periodiche previste dal D.M. 329/04 e Dlgs 106/09 all. VII, specialmente qualora gli enti pubblici preposti non effettuino le verifiche entro i tempi previsti.



Italia

**GRAZIE DELLA VOSTRA
ATTENZIONE!**